

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Interruzione del processo per fallimento: da quando decorre il termine per la riassunzione?

In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall'apertura del fallimento, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 28.10.2013

...omissis...

Rispettivamente il 18 e il 19/7/2011 il Comune di Arzergrande e il legale del Comune che patrocina la presente causa ricevono una raccomandata dal curatore del fallimento che, informandoli anche attraverso l'invio dell'estratto autentico della relativa sentenza del fallimento della G.xxxx. s.r.l., propone loro una soluzione transattiva alla presente causa (doc. 4 fallimento) .

Il 3/4/2013 all'udienza di precisazione delle conclusioni, il fallimento si costituisce eccependo l'estinzione della causa, atteso che la stessa non era stata riassunta nel termine di tre mesi dall'avvenuta notizia del fallimento, causa interruttiva del processo.

Negli scritti conclusivi il Comune si oppone alla declaratoria di estinzione, atteso che il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale che la parte abbia dell'evento interruttivo, quindi nel caso di specie solo alla data di costituzione del fallimento.

Il processo deve essere dichiarato estinto.

Va innanzi tutto ricordato che il fallimento comporta un'automatica interruzione della causa, cosicchè l'evento interruttivo può essere dichiarato da chiunque, ciò ai sensi dell'art. 43 l.f. nella sua versione post riforma 2006.

In caso di interruzione di diritto del processo, determinata dall'apertura del fallimento, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (cfr. Cass. 5650/2013).

Nel caso di specie la conoscenza legale deve ritenersi sussistente, atteso che tale conoscenza è stata trasmessa attraverso l'invio dell'estratto della sentenza di fallimento da parte di un organo della procedura quale il curatore e non solo alla parte personalmente ma anche al procuratore costituito. Ne consegue che è stata inviata certificazione (estratto della sentenza di fallimento) avente fede privilegiata, da parte di un organo del fallimento, cioè da un soggetto che è nominato da un tribunale per gestire una procedura concorsuale, e tale invio è stato fatto non solo alla parte personalmente ma anche al suo legale.

Dal 19/7/2011 al momento della costituzione del fallimento, 3/4/2013, sono ampiamente decorsi i termini per la riassunzione.

Poiché, trattandosi di revocatoria, vi è un litisconsorzio necessario tra i soggetti che hanno compiuto l'atto dispositivo e la società ne è parte, si deve dichiarare l'estinzione dell'intero processo.

Le spese di lite sostenute dal fallimento vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 140 del 2012, esclusa la fase istruttoria non tenutasi (scaglione tra 50.000 e 100.000 Euro, atteso che il bene oggetto di revocatoria sembra avere valore di Euro 78.000), in misura inferiore alla media tenuto conto della sola pronuncia in rito.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

DICHIARA

L'estinzione del processo

CONDANNA

Il Comune di Arzergrande al pagamento delle spese processuali sostenute da Fallimento G.xxxxB. s.r.l., spese liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Padova, il 23 settembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013.